



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 265/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO                      Presidente

Rossana DE CORATO                      Consigliere

Andrea COSTA                              Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37929 del registro di segreteria,  
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- **RADIO ONE – Società cooperativa a responsabilità limitata** (P.  
IVA 02506650726), con sede legale in Bitonto (BA), Via Gen. Cantore, n.  
27, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituita;

- **PERSIA Nicolangelo**, codice fiscale PRSNLN61A30A893O, nato a  
Bitonto (BA) il 30.01.1961 e ivi residente in Contrada La Stella, Frazione  
Mariotto, in proprio quale Amministratore unico, all'epoca dei fatti e,  
attualmente, quale Presidente del Consiglio di amministrazione e legale  
rappresentante della sopra citata società; non costituito;

**Visto** l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n. 2572/2020/CMP;

**Uditi** nell'udienza pubblica del 5 novembre 2025 con l'assistenza del  
Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Referendario Andrea Costa -  
il P.M., in persona del Sost. P.G. Pierlorenzo Campa, nessuno comparso per  
i convenuti;



**Esaminati** gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 16 giugno 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la Radio one s.c.a.r.l. e il suo amministratore unico all'epoca dei fatti, Nicolangelo Persia, *ut supra* generalizzati, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in solido pari ad € 32.436,93 in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Mimit), già Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) all'epoca dei fatti, a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione di finanziamenti pubblici.

Deduce la Procura che con nota prot. n. 0342057/2019 del 15.07.2019 la Squadra Operativa Volante della Guardia di Finanza – Tenenza di Bitonto, nell'ambito dell'attività di controllo a tutela della spesa pubblica nei confronti di emittenti radiofoniche locali percettrici di contributi nazionali, comunicava gli esiti di un'attività ispettiva che aveva disvelato l'illecita percezione di contributi da parte dell'emittenza radiofonica "Radio One soc. coop a r.l." con sede in Bitonto (BA).

In particolare, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la società avrebbe presentato all'allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Mimit) domanda per l'ammissione ai benefici per le annualità 2014 e 2015, attestando che il personale utilizzato nell'attività radio diffusiva fosse in regola con le vigenti norme in materia previdenziale.

Dalle indagini della Guardia di finanza, tuttavia, sarebbe emerso che le domande di ammissione al contributo riportavano le dichiarazioni di



regolarità contributiva per i dipendenti che, per le suddette annualità, sono risultate essere non veritiere, in quanto la società non era in regola con le contribuzioni INPGI relative ai giornalisti iscritti all'albo.

A seguito dell'attività di controllo condotta dalla Tenenza di Bitonto la Procura della Repubblica — Tribunale di Bari ha avviato procedimento penale nei confronti del Persia per il reato di cui all'art. 316-ter del c.p. *“perché, in qualità di amministratore unico di "Radio One soc. coop. a r.l.", mediante la presentazione di dichiarazioni attestanti cose non vere, percepiva indebitamente contributi nazionali erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico in favore dell'eminenza radiofonica locale ai sensi dell'art. 52, comma 18, n. 488/2001; in particolare, unitamente alla domanda di ammissione al suddetto contributo, presentava per gli anni 2014 e 2015 dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva di due dipendenti risultate essere non veritiere, non essendo la società in regola con le contribuzioni INPGI relative ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, così conseguendo indebitamente l'erogazione di una somma pari ad € 7.256,20. In Bitonto (BA), il 20.12.2016 ed il 22.11.2017”.*

Il procedimento penale si è concluso con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo requirente, con determina n. 14428 del 03.09.2024 il Mimit ha provveduto a revocare i contributi percepiti dalla società, tra l'altro, nel 2014, 2015 e 2016 per l'importo complessivo di € 32.436,93 e ad attivare le procedure di recupero, mediante intimazione di pagamento.

Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale, nel ritenere che la società



abbia illecitamente beneficiato di contributi pubblici per le annualità 2014, 2015 e 2016, avendo presentato la relativa domanda dolosamente dichiarando la regolarità sotto il profilo previdenziale della posizione dei lavoratori, ha provveduto alla notifica dell'invito a dedurre previsto dall'art. 67 c.g.c. nei confronti della società beneficiaria e dell'amministratore unico all'epoca dei fatti.

Ritenute le osservazioni presentate non sufficienti a superare gli addebiti per i motivi meglio esplicitati nell'atto di citazione, la Procura regionale ha provveduto alla notifica dell'atto introduttivo.

All'udienza del 5 novembre 2025, nessuno comparso per i convenuti, il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni dell'atto di citazione.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

### **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio verte sul danno erariale patito dall'allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per l'indebita percezione di contributi pubblici, pari ad € 32.436,93, da parte della Radio One s.c.a.r.l. nell'ambito dei benefici di cui all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (misure di sostegno in favore di emittenti radiofoniche).

**2.** Preliminarmente, va dichiarata ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c. la contumacia dei convenuti, cui l'atto di citazione, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, risultano ritualmente notificati in data 20 giugno 2025 a mani proprie di Nicolangelo Persia, sia in proprio che in qualità di amministratore della Radio One s.c.a.r.l..

**3.** Ciò premesso, la domanda della Procura regionale è fondata e va



integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno erariale patito dall'allora Mise (oggi Mimit) in conseguenza della illecita percezione di contributi pubblici in favore di emittenti radiofoniche per le annualità 2014, 2015 e 2016.

**4.** In primo luogo, con riferimento alla condotta illecita, occorre prendere le mosse dalle fonti regolamentari disciplinanti le modalità di partecipazione alle misure di sostegno in favore di imprese operanti nel settore radiofonico, previste dall'art. 52, comma 18, n. 488/2001.

**4.a** In particolare, con riferimento alle annualità 2014 e 2015, viene in rilievo il D.M. 1° ottobre 2002, n. 225 *“Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.”*, il quale, con riferimento alla fattispecie in esame, prevede:

all'art. 2, comma 2, che elemento di valutazione, ai fini della determinazione della graduatoria, vi fosse *“...b) personale applicato allo svolgimento dell'attività radio-diffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale...”*;

all'art. 6 che *“1. Sono escluse dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti.... 2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o*



*false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio... ”.*

**4.b** Con riferimento all’annualità 2016, viene in rilievo il D.P.R. n. 146/2017, recante “*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*”, applicabile alle procedure di erogazione delle risorse dell’esercizio finanziario 2016 (art.1).

In particolare, per quanto di interesse per il presente giudizio, l’art. 4 del predetto Regolamento prevede, al comma 2, che siano ammesse ad usufruire dei contributi “... *le emittenti televisive che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ...*”, e al comma 3 che “*I soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell’ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina... ”.*

**5.** Così ricostruita la cornice regolamentare di riferimento, dalla documentazione in atti emerge che, con riferimento alle prime due annualità, la società convenuta abbia presentato domande di ammissione alla misura di sostegno, rispettivamente in data 04-11-2014, acquisita al protocollo Mise n. 65050 per l’annualità 2014 e in data 30-10-2015, acquisita al protocollo Mise n. 60588 per l’annualità 2015.

Allegata ad entrambe le domande risulta la dichiarazione sostitutiva di atto



di notorietà ex artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Persia, in qualità di legale rappresentante, nella quale si attesta che “... *il personale occupato, applicato allo svolgimento dell’attività radio-diffusiva alla data di presentazione della domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, è composto da ...*”.

Quanto all’annualità 2016, la domanda, trasmessa attraverso la piattaforma prevista dal nuovo Regolamento, è stata presentata in data 21-12-2017, acquisita al protocollo Mise n. 81958.

**6.** Tanto premesso, all’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, compendiate nella Relazione n. n. 0342057/2019 del 15.07.2019, è emerso che in realtà per le annualità 2014 e 2015 la società Radio One non fosse in regola con il versamento dei contributi previdenziali con riferimento alla posizione di due giornalisti.

In particolare, viene in primo luogo in rilievo la certificazione rilasciata dall’Istituto nazionale per la Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) in data 6 novembre 2015, nella quale si attesta che la Radio One, alla data del 30 settembre 2015, risulta in una situazione di irregolarità contributiva con riferimento all’annualità 2014.

Più nel dettaglio, all’esito degli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza, è emerso che:

quanto all’anno 2014

*“2. Loragno Carmela e Cotugno De Palma Michele (giornalisti iscritti all'albo professionale) non in regola con il pagamento dei contributi INPGI: sono stati omessi i versamenti relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2014 ...”*



quanto all'anno 2015

*“- Loragno Carmela (giornalista iscritta all'albo professionale) non in regola con il pagamento dei contributi INPGI: sono stati omessi i versamenti relativi ai mesi da settembre a dicembre 2015 ed è stato omesso, altresì l'invio del modello DASM (Denuncia Aziendale Dipendenti) all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) relativo ai mesi di assunzione. Si rappresenta, altresì, che nei mesi di gennaio e febbraio 2015 la società ha impiegato i giornalisti Loragno Carmela e Cotugno De Palma Michele non in regola con il pagamento dei contributi INPGI.”.*

Inoltre, è stato accertato che la società ha presentato istanza di regolarizzazione dei contributi arretrati in data 28 luglio 2016, con pagamenti effettuati in data 23 settembre, 16 novembre e 6 dicembre 2016, 9 gennaio, 6 e 16 febbraio 2017, relativamente ai contributi omessi settembre 2014/gennaio 2015.

**6.a** Così ricostruiti gli esiti dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, risulta evidente come il legale rappresentante della Radio One abbia falsamente attestato la sussistenza della regolarità contributiva della posizione dei dipendenti, così determinando l'illecito inserimento della società nella graduatoria e conseguentemente traendo in inganno l'ente erogatore.

A tale riguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la società abbia provveduto a regolarizzare la posizione contributiva a seguito di istanza di rateizzazione del luglio 2016, in quanto, ciò che rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità, è il momento della presentazione



dell'istanza e la falsa attestazione, ai fini del conseguimento di un beneficio altrimenti non dovuto, di una situazione del tutto diversa da quella reale.

In particolare, al momento della presentazione dell'istanza per l'annualità 2014, avvenuta in data 4 novembre 2014, risultava non regolare la posizione contributiva dei due giornalisti quantomeno con riferimento alla mensilità di settembre 2014, tenuto conto che, per quella di ottobre – poi in realtà non regolarizzata – la società, alla data della presentazione della domanda, era ancora in tempo per il relativo versamento da effettuarsi entro il 16 giorno del mese successivo alla resa della prestazione (art. 18 del d.lgs. 241/1997).

Quanto all'istanza relativa all'annualità 2015, al momento della presentazione, 30-10-2015, risultava non regolarizzata la situazione contributiva dei giornalisti con riferimento alle mensilità di settembre/ottobre 2014, gennaio/febbraio 2015 e settembre 2015, alle quali poi si sarebbero aggiunte quelle, successive alla domanda, di ottobre, novembre e dicembre 2015.

Alla luce di quanto sopra, la società non poteva ritenersi in regola con i contributi previdenziali per entrambe le annualità, essendo irrilevante, come detto, la circostanza che la Radio One abbia poi proceduto alla presentazione di istanza per la regolarizzazione, peraltro parziale, in data 28 luglio 2016, poco prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2016 della determina ministeriale del 22 luglio 2016 di approvazione provvisoria della graduatoria per l'annualità 2014.

Risultano quindi violate per le annualità 2014 e 2015 le disposizioni regolamentari sopra richiamate che condizionano la partecipazione alla misura di sostegno alla regolarità contributiva dei dipendenti e che



prevedono la revoca del beneficio in caso di dichiarazioni mendaci.

**6.b** Con riferimento all'annualità 2016, oltre alla circostanza che alla data della domanda risulterebbero ancora non regolarizzate le mensilità di febbraio e da settembre a dicembre 2015, risulta palesemente violata la disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017, che, come detto, impedisce la partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi alle società che negli ultimi tre anni abbiano, per i medesimi finanziamenti, prodotto false attestazioni.

In buona sostanza, la condotta mendace tenuta dalla società con riferimento alle due precedenti annualità ha riverberato i propri effetti, a prescindere dalla regolarizzazione avvenuta nel corso del 2016 – peraltro incompleta – sugli esercizi successivi, così determinando la illecita percezione dei contributi anche con riferimento alla stessa annualità 2016.

**6.c** In definitiva, reputa il Collegio che risulti ampiamente dimostrata la responsabilità dei convenuti in conseguenza della condotta illecita consistita nella falsa attestazione di un requisito inesistente nonché, con riferimento all'annualità 2016, nella presentazione della domanda omettendo di segnalare la sussistenza di una causa impeditiva (*la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni*).

La condotta illecita come sopra illustrata ha determinato un'evidente frustrazione delle finalità pubbliche sottese alla misura di sostegno, volte in particolare ad assicurare la concessione di finanziamenti nel settore della radiofonia in condizioni di parità tra i partecipanti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza a vantaggio di imprenditori non in regola con i versamenti contributivi in favore del personale utilizzato.



Infine, a conferma della violazione delle norme regolamentari come sopra illustrata, non può non tenersi conto del fatto che il Persia, in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, ha sostanzialmente ammesso l'addebito, precisando che lo stesso debba ritenersi riconducibile a mera colpa, conseguente a negligenza e inavvedutezza e comunicando di aver ottenuto la rateizzazione della somma dovuta a seguito della revoca dei contributi da parte del Mimit.

7. Passando al requisito psicologico, il Collegio, nel prendere atto di quanto evidenziato dal Persia in fase preprocessuale in merito al carattere meramente colposo della condotta illecita, ritiene per contro che vi siano elementi che inducono a ritenere che il comportamento del legale rappresentante sia stato in realtà connotato dalla piena consapevolezza del carattere illecito della condotta, costituita dalla falsa attestazione di fatti in realtà inesistenti al momento della presentazione delle domanda di ammissione ai benefici economici, e della conseguente illecita percezione di contributi in danno dell'ente erogatore.

In primo luogo, rileva il numero cospicuo di mensilità per le quali sarebbero stati omessi i versamenti previdenziali, peraltro non consecutivamente, circostanza che depone per una piena consapevolezza della circostanza da parte del legale rappresentante.

Inoltre, occorre considerare che, una volta presentata la domanda di regolarizzazione degli arretrati, peraltro proprio a ridosso della pubblicazione della graduatoria relativa al 2014, non risulta che la società abbia provveduto a comunicare all'Ente erogatore tale circostanza, che avrebbe potuto rendere più credibile la riconducibilità dell'omesso



versamento a mera dimenticanza.

Quanto all'annualità 2016, la piena consapevolezza del carattere illecito della condotta appare auto-evidente, in quanto il legale rappresentante non poteva ignorare l'impedimento a partecipare alla procedura di assegnazione, previsto dal Regolamento, costituito dal fatto di aver nei due esercizi precedenti presentato false attestazioni relativamente alla regolarità previdenziale.

Nessun rilievo assume infine, nell'ottica dell'alleggerimento del contegno psicologico, la circostanza, di cui occorre comunque dare atto, che la società si sia resa disponibile a restituire spontaneamente, mediante piano di rateizzazione, i contributi illecitamente percepiti.

Al riguardo, è sufficiente considerare che tale disponibilità è stata resa palese solo mediante la richiesta di rateizzazione del debito restitutorio in capo alla società presentata in data 20 maggio 2025, ovvero dopo la notifica dell'invito a dedurre da parte della Procura regionale, con richiesta di condanna anche del legale rappresentante, avvenuta in data 20 maggio 2025.

**8.** Infine, reputa il Collegio che, come correttamente evidenziato dall'Organo requirente, nessun rilievo assume la circostanza, prospettata dai convenuti nella fase preprocessuale, che il debito derivante dalla revoca ministeriale dei contributi erogati sia stato oggetto di provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, va precisato che l'argomentazione difensiva potrebbe al più riguardare la domanda avanzata dalla Procura regionale nei confronti della Radio One, tenuto conto che, come detto, la rateizzazione riguarda la posizione debitoria della sola società beneficiaria del contributo e non anche



del suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, chiamato a rispondere in via solidale con l'atto di citazione in esame.

Ciò posto, il Collegio ritiene di dar corso all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “...il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l'amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche” (Sez. II app. n. 68/2023) e, pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità e del correlato obbligo risarcitorio, non osta la circostanza che l'Amministrazione presunta danneggiata si sia già costituita un equipollente titolo esecutivo, con l'esperimento di autonome azioni di recupero, dovendosi riconoscere la piena esperibilità dell'azione risarcitoria, fino all'integrale soddisfacimento del credito in via amministrativa, idoneo solo questo ad escludere la permanenza di un danno risarcibile (ex multis, Sez. III App. n. 236/2024; Sez. II App., sent. n. 153/2022)” (cfr. da ultimo, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 31 del 2025).

Alla luce dei principi affermati dal filone giurisprudenziale sopra richiamato, reputa il Collegio che l'avvenuta approvazione da parte dell'Agenza delle Entrate del piano di rateizzazione del debito non costituisca un ostacolo, sotto il profilo della carenza di interesse, per l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di un ulteriore titolo esecutivo spendibile nei confronti del debitore, dovendo ritenersi, come detto, sussistente un danno risarcibile fino alla integrale soddisfazione del credito.

Ciò vale tanto più nel caso in esame, in cui, come precisato nel provvedimento dell'Agenza delle Entrate del 20 maggio 2025, “... in caso di omesso



*pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.*

*In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, procederemo immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei ancora dovute.”*

Resta inteso che, come chiarito dallo stesso Organo requirente, dei pagamenti eventualmente effettuati dalla società in attuazione del piano di rateizzazione, occorrerà tener conto in fase esecutiva della sentenza di condanna.

**9.** Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, deve affermarsi la responsabilità della società Radio One, in quanto beneficiaria dei contributi illecitamente percepiti e del Persia, il quale, in qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti, ha sottoscritto le dichiarazioni non veritiere.

I convenuti vanno dunque condannati in solido al pagamento in favore del Mimit dell'importo di € 32.436,93 (di cui € 5.153,65 per il 2014, € 2.102,55 per il 2015 e € 25.180,73 per il 2016), oltre rivalutazione monetaria dalla data di erogazione dei contributi indebitamente conseguiti sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

**10.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste in solido a carico dei convenuti.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37929** del Registro di segreteria,



definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia dei convenuti ex art. 93 c.g.c.;
- condanna i convenuti, come sopra generalizzati, al pagamento in solido in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'importo di € 32.436,93 (trentaduemilaquattrocentotrentasei/93), oltre interessi e rivalutazione.

Condanna altresì i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Andrea Costa

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 179,48.

Depositata in segreteria il 20/11/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti